

(N. 682)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla V Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 luglio 1954 (V. Stampato N. 893)*

presentato dal Ministro della Difesa

(TAVIANI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(VANONI)

e col Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 LUGLIO 1954

Agevolazioni a favore dell'aviazione da turismo.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La durata dell'esenzione delle tasse di approdo, di partenza e di ricovero, concessa ad aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera con l'articolo unico della legge 29 marzo 1949, n. 162, ed elevata a quattro anni con l'articolo unico della legge 18 dicembre 1952, n. 3088, è ulteriormente elevata ad anni sette.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 maggio 1956 la esenzione dalle tasse di cui al comma precedente è estesa agli aeromobili da turismo di tipo e di fabbricazione straniera di proprietà di cittadini italiani o di società italiane regolarmente costituite, immatricolati nel Registro aeronautico italiano tra il 4 maggio 1949 e il 18 maggio 1953.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.